TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Ricorso

del dott. **CORRADO MOTTA**, nato a - omissis - il - omissis - , c.f. - omissis - , e residente in - omissis - , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Rossi (c.f. - omissis - ; fax 095.432849; PEC fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avv. Marco Perna (c.f. - omissis - ; fax 095.503640; PEC marco.perna@pec.ordineavvocaticatania.it), entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi, in Roma, Via Nomentana, n. 76;

contro

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 97099470581; - **CORPO FORESTALE DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **- COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA NOMINA DI 400 ALLIEVI VICE ISPETTORI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, BANDITO CON D.C.C. 23 NOVEMBRE 2011**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui Uffici, in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, sono *ope legis* domiciliati;

e nei confronti

- sig. **MONTEFUSCO ALFONSO**, nato a - omissis - il - omissis - , residente/domiciliato in - omissis - ;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,

- del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, del 24.7.2014 (recante prot. n. 15094, e della cui pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 29.7.2014 è stato dato avviso in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del 29.7.2014), con il quale: - all'art. 1, comma 1, è stata approvata la graduatoria di merito dei n. 1045 candidati idonei del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato (di cui al D.C.C. 23.11.2011, in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011), nonché della graduatoria anzidetta (all. 1 al Decreto), nella parte in cui il dott. Corrado Motta è stato collocato alla posizione n. 684 (adesso n. 683, a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 28,51 ottenuti nella prova scritta; - all'art. 1, comma 5, è stata approvata la graduatoria dei n. 826+84 idonei aspiranti ai n. 251 aumentati a 265 posti non riservati, con contestuale nomina dei corrispondenti 265 vincitori (adesso 318, a seguito di D.C.C. 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del citato Decreto, nonché della graduatoria anzidetta (all. 5 al Decreto), nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 558 (adesso n. 530 a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 28,51 ottenuti nella prova scritta;

- della scheda relativa alla prova scritta svolta dal dott. Corrado Motta, come corretta dall'Amministrazione, e del punteggio totale di 28,51 ivi attribuito, nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta ("Sì", contrassegnata dalla lettera "B") fornita dal ricorrente alla domanda n. 67, e non è stato invece assegnato il relativo punteggio (0,3725) corrispondente alla risposta esatta (invece ritenuta dall'Amministrazione quella contrassegnata dalla lettera "A", ossia "No"), da aggiungersi al suddetto punteggio totale di 28,51;

.....

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, compresi: ……..

****

PREMESSO IN FATTO

L'odierno ricorrente, dott. Corrado Motta, ha partecipato al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, bandito con Decreto del

Capo del Corpo Forestale 23.11.2011, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011.

……..

L'odierno ricorrente ha svolto con successo tutte le suddette prove concorsuali, nella specie avendo superato la prova scritta con il punteggio di 28,51, in esito alla seduta del 4 aprile 2013, e la prova orale con il voto di 22/30, in esito alla sessione del 4 marzo 2014.

In data 29 luglio 2014, è stato quindi ritualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato (dandone avviso sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del 29.7.2014) il Decreto del Capo del Corpo del 24 luglio 2014, prot. n. 15094, con il quale sono state approvate le graduatorie concorsuali e dichiarati i vincitori, e, segnatamente - per quel che interessa il ricorrente - la graduatoria generale di merito di cui all'allegato n. 1 al suddetto Decreto, nonché quella di cui all'allegato 5, relativa agli aspiranti ai n. 251 posti non riservati (contestualmente aumentati a n. 265 dal medesimo D.C.C., ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Bando, in corrispondenza dei posti riservati non coperti).

In particolare, il dott. Motta si è classificato alla posizione n. 684 della graduatoria di merito ed alla posizione n. 558 della graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati, con complessivi punti 50,51, di cui 28,51 conseguiti all'esito della prova scritta, risultando dunque idoneo ma in posizione non utile all'assunzione.

……..

In relazione allo svolgimento della prova scritta, l'elaborato del dott. Motta - come sopra rilevato - è stato valutato con il punteggio di 28,51: nella specie, ed a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha potuto apprendere che l'Amministrazione ha considerato esatte le risposte fornite a 116 domande su 120, ed invece errate 4 risposte.

In particolare, la Commissione ha ritenuto errata la risposta fornita dal ricorrente alla domanda n. 67 del questionario n. 12, sottoposto ai candidati in occasione della prova del 4 aprile 2013 alla quale ha preso parte il dott. Motta.

Invero - e come appresso sarà chiarito - l'Amministrazione avrebbe dovuto reputare esatta la risposta resa dal candidato alla domanda suddetta, scelta che avrebbe consentito al dott. Motta di ottenere un ulteriore punteggio pari a 0,3725, e dunque di ricavare per la prova scritta punti 28,8825, per un totale (sommato ai 22 punti conseguiti alla prova orale) di 50,8825, anziché 50,51.

Ciò avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi in seno alla graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati - come approvata in data 29.7.2014 - alla posizione n. 521 (considerando i titoli di preferenza previsti dall'art. 8 del Bando) in luogo della posizione n. 558, e dunque, nell'ambito della suddetta graduatoria come oggi rettificata in seguito ai D.C.C. 14 e 21 ottobre 2014, alla posizione n. 494 (considerando i titoli di preferenza previsti dall'art. 8 del Bando) in luogo dell'attuale posizione n. 530.

……..

Ciò premesso, le scelte operate dall'Amministrazione resistente sono da reputarsi illogiche, arbitrarie, ingiuste ed illegittime per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- ERRATA VALUTAZIONE E VOTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA SVOLTA DAL CANDIDATO. CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA FORNITA ALLA DOMANDA N. 67 DEL QUESTIONARIO D'ESAME. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ERRONEITÀ ED ABNORMITÀ. ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI SCIENTIFICI. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI LOGICITÀ E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Come anticipato nelle premesse di fatto, l'Amministrazione ha ritenuto errata la risposta fornita dal ricorrente alla domanda n. 67 del questionario sottopostogli in occasione della prova scritta del 4 aprile 2013.

In particolare, con tale domanda ai candidati è stato testualmente chiesto: «*i boschi di protezione hanno efficacia nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone esondabili dei corsi d'acqua?*»; in relazione a tale domanda, poi, sono state prospettate tre possibili risposte, e segnatamente: «*A) No*»; «*B) Sì*» «*C) Sì, ma solo in zone pedemontane*».

Il dott. Motta ha selezionato l'opzione B, e dunque ha risposto «Sì», risposta ritenuta errata dall'Amministrazione, la quale, invece, come si evince dalla griglia delle risposte esatte allegata alla scheda del ricorrente, ha considerato esatta l'opzione A, ossia la risposta «No».

L'assunto è scientificamente errato.

Vale la pena di sottolineare, infatti, come illustrato da autorevole parere allegato al presente ricorso - redatto dal prof. Giuseppe Cirelli, Professore associato presso l'Università di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Sezione Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico Forestali, Settore Scientifico Disciplinare AGR08 - che «*i boschi di protezione hanno evidente ed innegabile effetto positivo anche nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone esondabili dei corsi d'acqua*».

……..

Ancora, vi si legge: «*il bosco di protezione ha un effetto a scala di versante per la difesa idrogeologica a protezione dei centri abitati e delle infrastrutture antropiche, per ciò che concerne la difesa dalle valanghe, dalle frane, dalla caduta massi, dall'erosione incanalata, nonché un ulteriore, considerevole, effetto positivo per quanto riguarda il deflusso idrico, in termini di riduzione del volume, e aumento dei tempi di corrivazione. I boschi di protezione hanno un effetto a scala di bacino alquanto importante per quanto riguarda la laminazione delle piene dei corsi d'acqua ed ulteriormente per ciò che concerne il controllo del trasporto solido. Inoltre, come scientificamente provato, il bosco esplica una fondamentale funzione per quanto riguarda la regimazione delle acque, la riduzione dei deflussi idrici e l'aumento del tempo di corrivazione dei bacini idrografici*».

Tali aspetti sono noti alla letteratura scientifica, come si evince in "*Tecnica delle sistemazioni idraulico-forestali*", opera di Dario Coslop, Calderini ed. agricole, 2001, ove vengono dettagliatamente illustrate le citate azioni di difesa esercitate dai boschi rispetto al deflusso idrico;

……..

Può altresì richiamarsi quanto evidenziato in opera di *Marcello Benedini e Giuseppe Gisotti*, "*Il Dissesto Idrogeologico - Cause, effetti e interventi a difesa del suolo*", *La Nuova Italia Scientifica*, *1985*, ……..

Si pensi, del resto, che la Confederazione Svizzera, i cui insediamenti - come noto - insistono su territori particolarmente colpiti da fenomeni naturali quali alluvioni ed esondazioni su zone abitate, ha lanciato nel 2004 il progetto "Silva-Protect CH", finalizzato alla identificazione, allo studio ed alla salvaguardia dei c.d. boschi di protezione.

……..

In definitiva, e sulla base di quanto sopra, risulta scientificamente errato sostenere che i boschi di protezione non hanno efficacia nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone esondabili dei corsi d'acqua, come inteso dall'Amministrazione.

Invero, tale efficacia, in termini di contenimento dei fenomeni alluvionali e di esondazione, nonché di limitazione dei potenziali danni, è del tutto dimostrata ed avallata scientificamente, come sopra evidenziato.

Del resto, anche quando si volesse sostenere che l'efficacia dei boschi di protezione a difesa delle aree residenziali sia - per qualche ipotetico aspetto - limitata (ma non certo nulla, come pretenderebbe l'Amministrazione e come scientificamente insostenibile), la risposta positiva fornita dal ricorrente alla domanda n. 67 sarebbe da reputarsi comunque esatta, dal momento che l'alternativa sottoposta ai candidati era stata indicata esclusivamente tra la risposta "*No*", la risposta "*Sì*", e la risposta "*Sì, ma solo in zone pedemontane*", sicché il dott. Motta ha coerentemente scelto la soluzione in linea con la letteratura scientifica sopra illustrata.

In definitiva, la scelta operata dalla Commissione esaminatrice nel ritenere errata la risposta fornita dal ricorrente si rivela scientificamente infondata, e dunque censurabile per illogicità, arbitrarietà, abnormità e travisamento dei presupposti di carattere tecnico-scientifico.

Quanto al punteggio aggiuntivo da attribuire al ricorrente, si osserva che al dott. Motta è stato assegnato il punteggio di 28,51 in ragione di 116 risposte esatte e 4 errate; ne discende che le quattro risposte ritenute erronee (onde arrivare al massimo voto di 30/30) assommano a punti 1,49, ossia a punti 0,3725 per ciascuna (0,3725x4).

Pertanto, in relazione alla risposta corretta fornita dal candidato alla contestata domanda n. 67, dovrà attribuirsi l'ulteriore punteggio di 0,3725, per un totale ottenuto all'esito della prova scritta pari a 28,8825 che, sommato al voto di 22 conseguito al colloquio orale, determina un punteggio totale in graduatoria in favore del dott. Motta corrispondente a punti 50,8825, in luogo di 50,51, collocandolo oggi alla posizione n. 494 (in luogo della posizione n. 530) della graduatoria degli idonei aspiranti ai posti non riservati, come da ultimo rettificata a seguito del D.C.C. 21 ottobre 2014, prot. n. 21398.

In ogni caso, si chiede che venga attribuito al ricorrente il punteggio relativo alla risposta corretta fornita alla domanda n. 67 del questionario n. 12, sottoposto al candidato in occasione della seduta d'esame del 4 aprile 2013, e ciò secondo gli specifici punteggi stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

ISTANZA CAUTELARE

……..

PER QUESTI MOTIVI

Voglia codesto on. Tribunale Amministrativo Regionale, respinta ogni avversa deduzione, accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare i provvedimenti impugnati, nelle parti di interesse, ordinando che l'Amministrazione resistente provveda alla correzione della graduatoria degli idonei e della graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati del concorso di cui in epigrafe, nel senso di attribuire al dott. Corrado Motta l'ulteriore punteggio di 0,3725, o comunque il punteggio dovuto, in relazione alla risposta corretta alla domanda n. 67 del questionario sottoposto al ricorrente in occasione della prova scritta, collocandolo nella corrispondente posizione migliorativa in graduatoria; in via interinale, ……..

In via istruttoria, ove ritenuto indispensabile per l'ipotesi in cui non fossero considerati esaustivi i richiami scientifici sopra svolti e documentati in allegato al presente ricorso, si chiede volersi disporre verificazione o CTU rivolta alla individuazione della risposta scientificamente corretta da fornire alla domanda n. 67 del questionario n. 12, sottoposto al dott. Corrado Motta in occasione della prova scritta del 4 aprile 2013.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

……..

Catania-Roma, 6 novembre 2014

avv. Marco Perna avv. Fabio Rossi